

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 76 DEL 23.11.1984

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 23.11.1984 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 10.7.1984

d.d.l. "Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17.5.1983 n.217 legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". (atto Cons.428/A)

- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^a COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE.... FAVOREVOLE SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

- 3) LA IV^a COMMISSIONE , ALTRESI' , ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA, ABBATI, LIA, DI GIUSEPPE, MARTELOTTA

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : BELLIFEMINE (in sostituzione di Castellaneta), DELL'AQUILA, SILVESTRI

- 5) LA IV^a COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: ~~MARTELOTTA~~ ^{COLONNA} Giuseppe

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.24/P del 17.12.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17.12.1984 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 3.12.1984
- D.d.L. "Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17.5.1983, n.217 legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:


- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Sala, Affatato, Ciuffreda, Lia, Colasanto, Di Gioia, Calvario

contrari:

di astensione:



R E L A Z I O N E

Il presente disegno di legge regionale prevede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere finalizzate al potenziamento ed alla qualificazione del patrimonio turistico ricettivo pugliese mediante l'utilizzazione dei fondi aggiuntivi previsti dalla legge-quadro per il turismo (L. 17.5.1983 n. 217) che per il triennio 1983-85 prevede uno stanziamento a favore delle Regioni di complessive $\text{L. 300.000.000.000}=\text{=}$.

Il disegno di legge, in particolare, nella individuazione dei beneficiari non ha inteso modificare la struttura delle attuali leggi di incentivazione nel settore che prevedono meccanismi già consolidati per la concessione delle provvidenze regionali.

Circa la struttura ed i meccanismi operativi del disegno di legge in argomento è da rilevare che si è inteso assicurare, in primo luogo, una semplificazione massima delle procedure istruttorie per evitare i tempi lunghi previsti dalle attuali leggi (n. 36 e n. 39), tra la fase di concessione e la effettiva erogazione, che fanno scattare, il più delle volte, i meccanismi delle leggi di bilancio che prevedono la perenzione amministrativa dei fondi stessi.

./.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Caratteristiche della procedura cennata sono in particolare:

- a) la richiesta che l'operatore sia già in possesso del progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia per la realizzazione dell'opera;
- b) l'approvazione dei relativi piani di riparto equivale a concessione del beneficio e impegno di spesa per il bilancio regionale;
- c) la previsione di erogazione di parte del contributo regionale anche in corso di esecuzione dei lavori.

Particolare attenzione è stata posta alle forme di garanzie per la Regione circa la sicura realizzazione delle opere finanziate, con la previsione, da un lato di una apposita garanzia fidejussoria a copertura del contributo assegnato e per tutta la durata delle stesse, e dall'altro, l'imposizione di un ~~nesso~~ specifico vincolo di destinazione per la durata minima di venti anni.

Si ritiene che con la percentuale fino ad un massimo del 40% dell'importo delle opere ammesso a contributo, elevabile all'80% nei casi di cui al 2° comma dell'art. 3, si sia assicurato agli operatori del settore un sostanziale incentivo che porti al miglioramento ed alla riqualificazione dell'offerta turistica pugliese e si sia data altresì una risposta concreta alle specifiche finalità del finanziamento statale previsto dalla II parte della legge-quadro per il turismo.

Si impone la necessità, infine, che, per il perseguimento del citato obiettivo di una sempre migliore qualificazione degli esercizi ricettivi, vi sia uno sforzo complessivo

./.


**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

5.

di tutte le forze politiche perchè i finanziamenti aggiunti-
vi dello stato non siano un fatto episodico limitato al pre-
visto triennio ma divengano uno strumento automatico di in-
tervento che sia al passo delle richieste sempre crescenti
di finanziamenti pubblici da parte degli operatori turisti-
ci.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Colonna)



6.

D.D.I. " NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI
CUI AL TITOLO II DELLA LEGGE 17.5.1983, N.217
LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E INTERVENTI
PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE
TURISTICA "

ART. 1

(Opere destinarie del contributo)

Per lo sviluppo e il riquilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e della riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, la Regione, ai fini della utilizzazione dei fondi statali di cui al titolo II della legge n.217/1983, concede contributi in conto capitale per:

- la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di immobili - siti nel territorio della Regione- destinati ad uso di alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, complessi ricettivi all'aria aperta, di centri per convegni e congressi, nonché di quelle strutture ricreative, complementari della attività ricettiva, purché costituiscano pertinenze di strutture destinate ad uso alberghiero.

7-

ART. 1

(Opere destinarie del contributo)

IDEM

II della legge 17/5/1983, n.217, concede contributi in conto capitale per:

- la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili - siti nel territorio della Regione - destinati ad uso di alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, complessi ricettivi all'aria aperta, di centri per convegni e congressi, nonché di quelle strutture ricreative, complementari della attività ricettiva, purché costituiscano pertinenze delle strutture su richiamate.

ART. 2

(beneficiari dei contributi)

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge gli enti pubblici, privati, le associazioni, gli imprenditori anche se non proprietari di terreni e/o fabbricati, purché siano in condizione di dimostrare la disponibilità del bene in oggetto del contributo almeno per la durata del vincolo di destinazione di cui all'art.5.

IDEM

8.
ART. 2

(beneficiari dei contributi)

ART. 3

(Misura del contributo)

I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, sono concessi nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali o statali.

In favore degli Enti Pubblici la misura del contributo può essere elevata fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per opere di sviluppo, recupero e riqualificazione di strutture esistenti ubicate prevalentemente in zone interne, montane, nonché per la realizzazione di strutture per il turismo nautico e congressuale.

IDEM

ART. 3

(MISURA DEL CONTRIBUTO)

9.

ART. 4

(Domande di contributo)

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredate dei seguenti documenti:

- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- relazione tecnica;
- piano di finanziamento dell'opera;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver chiesto o beneficiato per la medesima opera di contributi derivanti da leggi statali o regionali;
- nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiero di cui all'art.5.

Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all'Assessorato Regionale al Turismo, corredate dell'attestazione circa la rispondenza dell'iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località.

10-
ART. 4

(Domande di contributo)

IDEM

Il Sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredate dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località.

ART. 5

(Vincolo di destinazione)

Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni.

Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.

11-

ART. 5

(Vincolo di destinazione)

IDEM

ART. 6

(Garanzia fidejussione)

I beneficiari dei contributi regionali di cui al l'art. 1 della presente legge devono, ad avvenuta comunicazione ufficiale della concessione del contributo stipulare a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad avvenuta esecuzione dell'opera finanziata.

12 -

ART. 6

(Garanzia fidejussione)

I beneficiari dei contributi regionali di cui all'art. 1 della presente legge devono, ad avvenuta comunicazione formale della concessione del contributo, stipulare a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad avvenuta esecuzione dell'opera finanziata.

ART. 7

(Deliberazione per la concessione dei contributi)

Annualmente la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera sulle richieste di contributo pervenute, predisponendo il ~~riparto~~ di riparto/^{riparto} dando priorità a quelle che prevedono la realizzazione di strutture ricettive in località ubicate nelle aree interne della Regione ai sensi dell'art. 13 della legge n.217/83.

Il ~~riparto~~^{riparto} annuale degli interventi vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per le erogazioni in esso previste a carico del bilancio regionale.

13-

ART. 7

(Deliberazione per la concessione dei contributi)

Annualmente la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera sulle richieste di contributo pervenute, predisponendo il riparto e dando priorità a quelle che prevedono la realizzazione di strutture ricettive in località ubicate nelle aree interne o montane della Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n.217, sulla base di una analisi costi-benefici e incidenza sull'occupazione locale.

IDEM

ART. 8

(Erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi di cui all'art.1 avrà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al provvedimento annuale di riparto di cui al precedente articolo:

- per il 50%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;
- per il residuo 50%, ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo.

I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare, con proprio decreto l'Assessore al turismo per le competenze di cui al primo comma.

IDEM

IDEM

IDEM

ART. 8

(Erogazione dei contributi)

14-

ART. 9

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione ed ai fini dell'utilizzazione dei fondi statali relativi all'anno 1983 inseriti nel bilancio di previsione 1984 della Regione, gli interessati devono presentare domande entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che hanno già inoltrato istanza ai sensi della L.R. n.39/79 possono entro il termine di cui al comma precedente optare per il contributo di cui alla presente legge.

L'opzione vale quale espressa rinuncia ai benefici della legge regionale n. 39/79.

ART. 9

(Norma transitoria)

em.

In sede di prima applicazione ed ai fini dell'utilizzazione dei fondi statali relativi all'anno 1983 inseriti nel bilancio di previsione 1984 della Regione e di quelli relativi al 1984 da inserire nel bilancio di previsione della Regione per il 1985, gli interessati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

ART. 10

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte annualmente nei limiti degli stanziamenti statali, che per l'esercizio finanziario 1985 sono iscritti al capitolo 09204 del relativo bilancio.

0902040

questo concesso
è stato comunicato
in Aula da Colucci
nella seduta del 25/1/85 e
per farsi atto all'incarico

ART. 10

(Norma finanziaria)

IDEM

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.